



# COMUNE DI BULZI

PROVINCIA DI SASSARI

Tel. 079-588845 – Fax 079588343  
e-mail: [amministrativo@comune.bulzi.ss.it](mailto:amministrativo@comune.bulzi.ss.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it)

Allegato a determinazione n. 58 del 05.05.2022

## BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI VIA C. SEGNI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativo-contabile n. 58 del 05.05.2022;**

**Vista** la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la “disciplina generale delle attività commerciali”;

**Vista** la Deliberazione della G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii. relativa ai “criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”;

**Vista** la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2022, concernente l'Istituzione del Mercato Settimanale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21.04.2022 concernente le direttive agli uffici per la predisposizione del presente bando;

### RENDE NOTO

Che è indetta la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione di n. 7 posteggi (n. 4 da mq 45 e n. 3 da mq 16) di cui n. 2 riservati agli imprenditori agricoli, come previsto dall'art.6, c.3 dell'Allegato alla Deliberazione.G.R.n.15/15 del19.4.2007, presso il mercato settimanale di Via C. Segni, come da planimetria allegata costituente parte integrante del presente atto;

### **Articolo 1 – Oggetto del Bando**

Il presente Bando disciplina l'assegnazione in concessione d'uso della durata di anni 10 (dieci) di n. 7 posteggi nel mercato settimanale di Via C. Segni (n. 4 da mq 45 e n. 3 da mq 16) di cui n. 2 riservati ai produttori agricoli di cui all'art. 2 D.Lgs. 228/2001;

### **Articolo 2 – Soggetti aventi titolo**

Sono ammessi a partecipare al presente bando:

-persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii., nonché dell'art.71 del D.lgs. 26/03/2010 n°59 e ss.mm.ii.

- imprenditori agricoli di cui all'art. 2 del D. Lgs. n°228/2001 (a tali soggetti è riservato il 30% dei posteggi)

### **Articolo 3 – Modalità di presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione al bando, in bollo da 16,00 €, dovrà essere predisposta sul fac- simile allegato e dovrà pervenire al Comune di Bulzi **entro le ore ore 12:00 del 20 maggio 2022** mediante una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it., l'oggetto della e-mail dovrà indicare la dicitura: **“BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' IN VIA C. SEGNI”** esclusivamente con l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio effettuato da una mail ordinaria; la domanda dovrà essere in formato PDF e firmata digitalmente (con firma digitale rilasciata da un Ente Certificatore accreditato presso DigitPA) oppure sottoscritta con firma autografa, scansionata e allegata in formato PDF; La trasmissione della PEC entro il termine di scadenza è attestata dalla ricevuta di accettazione. La ricezione da parte del Comune di Bulzi è comprovata dalla ricevuta di consegna, pertanto l'eventuale candidato che, trasmessa la domanda di partecipazione a mezzo pec sia in possesso della sola ricevuta di accettazione e non anche della ricevuta di consegna, è fortemente invitato – se ancora nei tempi - a trasmettere nuovamente la domanda di partecipazione attraverso la pec o altro mezzo tra quelli previsti dal presente bando.

- posta raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Bulzi, Via C. Segni n. 3 – 07030 Bulzi (SS);

- consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bulzi, sito presso il Palazzo Comunale di via C. Segni n. 3, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle 12:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00;.

In questi ultimi due casi la domanda dovrà pervenire all'interno di un plico sigillato indicante oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: **“BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI VIA C. SEGNI”**.

Al fine dell'accertamento della data di ricezione della domanda, per le domande spedite tramite raccomandata A/R farà fede la data di spedizione riportata nel timbro postale, mentre per le domande presentate a mano la data di presentazione è comprovata dal timbro datario apposto sulla domanda dal competente Ufficio Protocollo dell'Ente.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione entro la scadenza indicata, il concorrente sarà escluso dalla selezione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione nei termini delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, nonché di tutte le comunicazioni relative alla procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda. Nel caso in cui il termine

ultimo cada in giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa

Nel caso di presentazione tramite posta elettronica certificata l'assolvimento dell'imposta di bollo andrà effettuato mediante presentazione dell'apposita dichiarazione (allegato D);

In caso di comprovata necessità il Comune di Bulzi si riserva la possibilità di differimento del suddetto termine di scadenza.

#### **Articolo 4 – Contenuto della domanda**

**La domanda di partecipazione** dovrà essere redatta secondo il fac-simile-allegato A e contenere tutte le dichiarazioni del possesso dei requisiti ed elementi formali e sostanziali richiesti:

- a) nel caso di persona fisica o ditta individuale le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) qualora il richiedente sia una società la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 della Legge Regionale 5/2006 e s.m.i.;
- d) recapito telefonico, domicilio, email e indirizzo pec ai quali si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura di cui al presente bando;
- e) la categoria di appartenenza (Commerciante, Artigiano, Imprenditore agricolo) e la tipologia merceologica (alimentari /non alimentari) per la quale si concorre con l'indicazione specifica dei beni venduti;
- f) gli estremi di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese;
- g) il possesso dei requisiti professionali richiesti per il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande;

#### **Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:**

- Copia del documento di identità personale in corso di validità di tutti coloro che effettuano dichiarazioni;
- Copia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dal modulo informativa privacy – allegato B, sottoscritto da tutti i soggetti che effettuano dichiarazioni, con relativo documento di identità.

#### **Cause di esclusione:**

Si precisa che sono da considerarsi cause insanabili di esclusione:

- presentazione dell'istanza oltre il termine ultimo di scadenza indicato dal presente bando;
- carenza di documentazione da allegare obbligatoriamente;
- presentazione di più richieste nell'ambito del presente bando;
- mancata sottoscrizione dell'istanza;

#### **Articolo 5 – Procedura per l'istruttoria e la formazione della graduatoria**

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande si procederà a:

- verificare l'ammissibilità delle domande sulla base dell'accertamento della dichiarazione dei requisiti soggettivi e professionali;
- redigere l'elenco dei candidati ammessi al bando e di quelli esclusi;
- valutare i titoli previsti ed indicati dal presente Bando;
- attribuire i punteggi e redigere la graduatoria provvisoria dei candidati cui rilasciare le concessioni;
- pubblicare la graduatoria provvisoria per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni (da presentarsi entro il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria esclusivamente per iscritto)
- pubblicare la graduatoria definitiva entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate entro i termini su previsti;

In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.

Alle ditte escluse verrà inviata apposita comunicazione ai recapiti dalle medesime indicate nel modulo di domanda presentata.

Per i posteggi per i quali venga proposta formale rinuncia, si provvederà all'assegnazione agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei mediante scorrimento della graduatoria.

Qualora a conclusione della procedura di assegnazione dovessero risultare dei posteggi non assegnati per numero di domande e/o idonei in graduatoria inferiore ai posteggi disponibili, i medesimi potranno essere assegnati agli operatori che ne facessero regolare richiesta durante il periodo di vigenza della graduatoria, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando;

### **Articolo 6 – Criteri di valutazione**

Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base a graduatoria delle domande predisposta **secondo i seguenti criteri di priorità:**

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;

#### **In ulteriore subordine progressivo:**

- c1) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- c2) numero familiari a carico;
- c3) anzianità del richiedente;
- c4) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- c5) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

### **Articolo 7 – Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività**

A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 7, l'Ufficio Commercio, per effetto di quanto disposto dall'art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007 avente ad oggetto: "Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5, Capo II – artt. 14-18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche", provvederà ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio.

I concorrenti utilmente classificati nella graduatoria verranno convocati presso gli uffici del Comune in via C. Segni n. 3, nell'ora e nel giorno che verranno successivamente comunicati tramite avviso da pubblicarsi sul sito Istituzionale dell'Ente e/o comunicazione telematica da inviarsi ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione, per l'assegnazione formale del posteggio e l'assolvimento di tutti gli altri adempimenti conseguenti.

In caso di impedimento, l'operatore potrà farsi rappresentare per la scelta del posteggio da persona di fiducia munita di delega sottoscritta dall'operatore stesso con allegata la fotocopia di un suo documento di identità; la mancata presentazione nell'ora e nel giorno indicati comporterà la perdita del diritto all'assegnazione del posteggio che sarà assegnato al successivo avente titolo in graduatoria.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, la DUA per l'avvio dell'attività tramite il portale SUAPEE, ai sensi della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e della Deliberazione di G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 recante direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia, per l'avvio dell'attività;

Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale. Ad ogni operatore non potrà essere concesso più di un posteggio.

Alla concessione sarà applicato, per ogni anno di riferimento, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo alla superficie assegnata e al periodo temporale di effettivo utilizzo, da pagarsi entro 30 giorni dal rilascio della concessione per la prima annualità e per le annualità successive a quella del rilascio della concessione entro il 31 marzo di ciascun anno. Le tariffe del canone vengono deliberate annualmente dal Comune. Per l'anno in corso sono vigenti le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30.03.2022 relative al canone mercatale.

Il mancato pagamento del corrispettivo come sopra indicato, entro i termini stabiliti, costituisce motivo di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando l'obbligo del Concessionario di corrispondere il dovuto e l'eventuale risarcimento del danno.

## **Articolo 8 – Durata delle concessioni**

La concessione di posteggio ha durata decennale.

## **Articolo 9 – Svolgimento del mercato**

Il nuovo mercato per il commercio al dettaglio di alimentari e non alimentari si svolge ogni settimana nella giornata del martedì nella Via C. Segni, come delimitata da allegata planimetria.

In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Sindaco, in accordo con la Polizia Locale.

I posteggi saranno delimitati da strisce e numerati.

Le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate nella planimetria allegata.

Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

Tra un posteggio e l'altro e tra le corsie di passaggio dovrà essere previsto uno spazio minimo da lasciare sempre libero da cose e attrezzature e ogni altra occupazione (scatole, appendiabiti, tappeti ecc.).

L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari a partire dalle ore 7.00.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'accesso all'area del mercato è consentito agli spuntisti alle ore 8.00.

In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.00.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle attrezzature e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

## **Articolo 10 – Decadenza**

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente bando, decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dalla Legge.

E' disposta la decadenza dell'Autorizzazione o della DUA qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) la perdita dei requisiti di cui alle normative vigenti (requisiti morali, professionali e antimafia);
- b) la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
- c) morosità per canone di occupazione suolo pubblico per numero 3 mensilità;
- d) la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;

e) motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato;

2. Lo stesso Ufficio competente provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di 10 (trenta) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

3. Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore il provvedimento di decadenza.

Eventuali presenze nel mercato successive alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata dalle Autorità Competenti con lo stesso verbale di violazione la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 L.R. 5/2006.

5. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 10 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione del posteggio e della DUA fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.

6. I posteggi divenuti disponibili a seguito di decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente.

## **Articolo 11 - Prescrizioni**

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione del Comune.

2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. E' vietato lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita.

3. E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto.
4. E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.
5. È assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare, per il montaggio delle strutture, è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.
6. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.
7. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.  
E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere.
8. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
10. Ai concessionari è fatto obbligo:
  - a. di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
  - b. osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza.

### **Articolo 12 - Attrezzature e veicoli**

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.

E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo e non ostacoli il normale transito del pubblico.

E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.

### **Articolo 13 - Requisiti igienico-sanitari**

Il commercio di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004.

Il commercio di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo in posteggi provvisti d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.

### **Articolo 14 - Norme comportamentali**

Gli esercenti l'attività commerciale sui posteggi assegnati devono:

- esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrative;
- curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

### **Articolo 15 - Assenze**

1. E' consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate.

2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti senza giustificato motivo per n. 15 (quindici) giornate. Il posteggio rientrato nella disponibilità del Comune verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a seguito di Bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora vigente.
3. Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, che sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.
4. In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta automatica della DUA.
5. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.
6. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera E) della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 114/1998.
7. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l'assenza verificatasi nel giorno del decesso e nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni.
8. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.
9. La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per raccomandata A/R, e-mail, PEC o presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.
10. I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza.
11. Il certificato medico giustifica tutte le assenze dal mercato per il periodo indicato dallo stesso.
12. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

#### **Articolo 16 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30.06.2021 e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Art. 17 Informazioni conclusive**

Ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii, Il Responsabile del Procedimento è la signora Daria Baroni.

Recapiti per informazioni:

tel 079/588845 – int. 4 email [collaboratoreaagg@comune.bulzi.ss.it](mailto:collaboratoreaagg@comune.bulzi.ss.it)

tel 079/588845 – int. 1 email [amministrativo@comune.bulzi.ss.it](mailto:amministrativo@comune.bulzi.ss.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Del presente provvedimento è data notizia pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Adonella Oggiano